L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): *GENERALE DELLA REGIONE*

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO: *DI SUPPORTO AL DIRETTORE E DOCUMENTAZIONE*

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Avv. Paolo Minazzi	*Avv. Paolo Minazzi*	
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Avv. Cristina Gerardis	F.to *Dott. Luciano D'Alfonso*
(firma)	(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
F.to Massacesi	F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)	(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li - 6 APR 2016

GIUNTA REGIONALE Servizio Vigilanza Atti Procedure e G. L. Legislativa, U.U.R.A. e Delegazione di Roma L'AQUILA

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

Mod. GRA M01 - Geo Poligrafia srl Fossacesia (Ch)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 1- 5 APR. 2016 Deliberazione N. 217

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 5 APR. 2016

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1.	DI MATTEO	6.	PAOLUCCI
2.	LOLLI	7.	PEPE
3.	GEROSOLIMO ASSENTE	8.	
4.		9.	SCLOCCO
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario *Carlo Massacesi*

OGGETTO

Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario.

VISTI

- l'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a mente del quale: "*Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";
- l'art.9, comma 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, in base al quale le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila
- l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014 che prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni

statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'articolo 9, comma 9 del Decreto Legge 66/2014, che istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, rimandando ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stesso;
- l'art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3 bis del predetto articolo 33 il quale stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*";
- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, che così dispone: "*Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza*";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 che disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;

PRESO ATTO dei contenuti della determina n° 23077 del 26 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

RICHIAMATO il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: "*nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena* evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza";

RILEVATO che in data 09.02.2016 è stato pubblicato il DPCM 24 dicembre 2015 che individua le categorie di beni e servizi -nonché le soglie al superamento- delle quali gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 3 del predetto DPCM 24 dicembre 2015, per le categorie e le soglie di beni e servizi individuate dallo stesso atto non verrà rilasciato da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che con ricorrano ai Soggetti Aggregatori;

RAVVISATA la necessità di dover formulare, in ragione della complessità del sistema, gli indirizzi necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo;

RITENUTO opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, in qualità di Soggetto aggregatore, per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'allegato "A" e mediante l'avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

RITENUTO inoltre opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante, in qualità di Soggetto aggregatore, si avvarrà, per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente punto del supporto del Dipartimento Risorse e Organizzazione e segnatamente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti;

RITENUTO infine opportuno stabilire che la Stazione Unica Appaltante, in qualità di Soggetto aggregatore, si avvarrà, per le acquisizioni di beni e servizi nel settore informatico, del supporto del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare, conformemente agli indirizzi di cui sopra, lo schema di convenzione di avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA infine la necessità di dare mandato al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile, in relazione alle funzioni che dovrà assicurare il Soggetto aggregatore;

PRESO ATTO il Direttore Generale ha espresso, per il presente atto deliberativo, il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla sua conformità alla legislazione vigente anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI CONFERMARE**, quale stazione unica appaltante e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo, di cui alla delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila;
2. **DI STABILIRE** che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, in qualità di Soggetto aggregatore:

a) per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'allegato "A" e mediante l'avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
b) per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente punto a) si avvarrà del supporto del Dipartimento Risorse e Organizzazione e segnatamente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti;
c) per le acquisizioni di beni e servizi nel settore informatico si avvarrà, del supporto del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione di avvalimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE MANDATO** al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile, in relazione alle funzioni che dovrà assicurare il Soggetto aggregatore;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;
6. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia comunicata, a cura del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, a tutti i soggetti interessati dal dispositivo;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 217 del - 5 APR. 2016
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)

DIREZIONE GENERALE - GIUNTA REGIONALE - REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO A

SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO.

L'anno.....il giorno..... del mese di ..... presso.....

TRA

La Regione Abruzzo con sede..... CF ..... nella sua qualità di Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante Abruzzo - rappresentata dal Direttore del Dipartimento.....nominato con DGR.....

E

l'Azienda Sanitaria Locale n° ..... di ..... sede..... CF ..... rappresentata dal Direttore Generale .....

PREMESSO CHE

- l'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 1 prevede che: "*Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";
- l'art.9, comma 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, statuitisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;
- l'art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3 bis del predetto articolo 33 stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi

Mod. GRA_A01 - Brandoni (Sambucetti)

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 66 del 2014, ha istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, stabilendone i compiti, le attività e le modalità operative;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila
- l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014 prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'articolo 9, comma 9 del Decreto Legge 66/2014, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, rimandando ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stesso;
- il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone:" Al *fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al*

Mod. GRA-A01 - Brandolini (Sambucetti)

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro."

- il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che: "*Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro";*
- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del*

Mod. GRA.A01 - Brandolini (Sambuceto)

Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.";

- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, così dispone: "*Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza*";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi *del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;*

PRESO ATTO dei contenuti della determina n° 23077 del 26 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

RICHIAMATO il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: "*nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto* aggregatore sia una centrale di committenza";

RILEVATO che, giusta statuizione della delibera ANAC del 22 luglio 2015, n. 58, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs.n.163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della Legge 296/2006 per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

DATO ATTO che l'art 21 della predetta legge regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina l'istituzione e le competenze di due distinti gruppi tecnici di lavoro: il Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli acquisti e il Comitato Esecutivo per la Centralizzazione degli Acquisti;

DATO INOLTRE ATTO CHE il predetto Comitato Direttivo è competente, tra l'altro, a definire le linee di indirizzo per la programmazione degli acquisti, l'approvazione del Piano Operativo predisposto dal Comitato Esecutivo ed ha la facoltà di designare l'Azienda capofila per le unioni di acquisto;

Mod. GRA.A01 - Brandolini (Sambucetti)

VISTO il Piano Operativo per gli acquisti, relativo al periodo 2016-2017 approvato dal Comitato Direttivo di cui nella seduta del_____e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, istituita all'interno dell'ordinamento regionale quale soggetto aggregatore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 66/2014, è competente per le acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell'ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto dell'atto convenzionale

1. La presente convenzione regolamenta il rapporto di avvalimento da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, quale Soggetto Aggregatore regionale, nei confronti dell'Azienda _____, per lo svolgimento delle procedure di gara per le quali la ASL è stata individuata quale capofila nel Piano Operativo degli acquisti approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del_____ e successivi aggiornamenti;

ARTICOLO 2

Attività dell'Azienda del Servizio Sanitario Regionale e interazioni con le attività del Soggetto Aggregatore

1. L'Azienda Sanitaria Locale _____opera quale soggetto avvalso della Regione Abruzzo;

2. Le procedure di gara di cui all'art.1 sono effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale_____;

3. Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di programmazione delle attività di centralizzazione della committenza del Soggetto aggregatore regionale, gli Enti avvalsi concorrono, per quanto di loro competenza, a definire il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 505, art. 1, Legge 208/2015, di competenza del Soggetto aggregatore. Il Piano Operativo biennale degli acquisti viene elaborato sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie. Nel predetto Piano Operativo vengono individuate le categorie di beni e servizi da approvvigionarsi attraverso gara aggregata. Il Piano contiene l'indicazione dei tempi di inizio e di fine delle singole iniziative di acquisto previste per l'anno di riferimento, nonché l'indicazione delle aziende capofila;

4. L'Azienda Sanitaria Locale_____ha il compito di coordinare l'attività degli specifici gruppi di lavoro, costituiti con i nominativi forniti dalla stessa Azienda, per la predisposizione dei capitolati e di stabilire un cronoprogramma delle attività nonché di verificare il rispetto delle tempistiche programmate. Tali gruppi di lavoro dovranno essere formati da uno o più

Mod. GRA.A01 - Brandolini (Sambucone)

rappresentanti per ogni Azienda competenti in materia con la partecipazione eventuale di un componente in rappresentanza del Soggetto Aggregatore. I gruppi di lavoro predispongono i capitolati tecnico-prestazionali indispensabili per l'avvio delle relative procedure di gara e contenenti i fabbisogni aggregati in termini quali-quantitativi sotto il coordinamento dell'Ente avvalso;

5. Nell'ambito del rapporto di avvalimento l'Azienda Sanitaria Locale_____espleta tutte le attività amministrative inerenti la funzione di stazione appaltante del Soggetto Aggregatore quali:
   a) predisposizione della documentazione di gara e acquisizione CIG con le modalità di cui alla presente convenzione;
   b) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, aggiudicazione;
   c) gestione delle adesioni alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore;
   d) esecuzione degli adempimenti finalizzati alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sul profilo di committente del Soggetto aggregatore regionale;
   e) trasmissione al Soggetto Aggregatore dell'atto di aggiudicazione definitiva della procedura di gara.

6. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono espletate dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale_____,previamente individuato dall'Azienda stessa e la cui nomina è comunicata al Soggetto Aggregatore;

7. L'Azienda Sanitaria Locale_____, quale ente avvalso, svolge le funzioni sopra indicate, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, dandone specifica indicazione in ogni atto adottato rivolto all'esterno, ferma restando la responsabilità esclusiva dell'Azienda sanitaria per tutte le attività espletate.

ARTICOLO 3

Stipula dei contratti e altri adempimenti informativi

1. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/2000 e degli accordi quadro relativi alle procedure espletate dall'azienda sanitaria viene effettuata dal Dirigente della Struttura Regionale del Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art 24, comma 2 lett. i), della Legge Regionale 14 settembre 1999, n° 77;

2. Agendo in nome e per conto del Soggetto Aggregatore Regionale, i RUP dell'Azienda Sanitaria Locale_____ si abilitano al sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto per il Soggetto Aggregatore Regionale in virtù del presente atto di avvilimento.

ARTICOLO 4

Oneri finanziari

1. Nell'espletamento delle funzioni avvalse l'Azienda Sanitaria utilizza le proprie strutture e assume a proprio carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara;

2. Per effetto della previsione di cui al precedente comma 1 la presente convenzione non comporta oneri per il bilancio regionale.

ARTICOLO 5
Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss.mm. e di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 163/2006, relativamente agli atti delle procedure di gara svolte da Azienda Sanitaria Locale_____ è esercitato nei confronti dell'ente avvalso.

ARTICOLO 6
Gestione del contenzioso

1. Spetta alla Regione la costituzione in giudizio nei ricorsi proposti avverso ogni atto o provvedimento adottato dalle strutture di cui il Soggetto Aggregatore si avvale e di ogni altra attività di carattere contenzioso;

2. Per le procedure svolte in avvalimento l'Ente avvalso garantisce in ogni caso il necessario supporto alla Regione Abruzzo per la gestione del contenzioso o precontenzioso.

ARTICOLO 7
Foro competente

1. Il Foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte per effetto della presente convenzione è quello di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio

Regione Abruzzo	Azienda Sanitaria Locale di_____
Il Direttore del Dipartimento	Il Direttore Generale
_____	_____

Mod. GRA-A01 - Brandoni (Sambucetti)